



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE **N. 17 DEL 23/04/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 15:00 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.
FILONI Flavio	Si	
VINCI Alessandro	Si	
CAPUTO Claudia	Si	
STELLA Paolo	Si	
DE GIORGI Endrio	Si	
LIQUORI Salvatore	Si	
FERROCINO Elisabetta	Si	
CARDINALE Giuseppe	Si	
ARNO' Sara	Si	

Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FILONI Donato	Si	
PINCA Maurizio	Si	
CAMPA Annamaria	Si	
NISI Alessandro	Si	
ANGELELLI Rita	Si	
PAPA Sandra	Si	
FRANCONE Endrio		Si
MUCI Egidio	Si	

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Presiede il Avv. Maurizio PINCA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio BOLOGNINO

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 23/04/2025
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

Punto n. 5 dell'Ordine del Giorno - Ore 16:19

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Francone)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola all'Assessore Dorato che relaziona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano :

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Francone)

Favorevoli n. 11

Contrari n. 5 (Campa, Nisi, Angelelli, Papa, Muci)

D E L I B E R A

Di approvare la delibera così come presentata

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Francone)

Favorevoli n. 11

Contrari n. 5 (Campa, Nisi, Angelelli, Papa, Muci)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 31/03/2025		
SETTORE PROPONENTE 3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi	SERVIZIO	Istruttore Dott. Adriano Migali
OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria. Istruttore Dott. Adriano Migali		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 16/04/2025 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Adriano MIGALI	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi Data 16/04/2025 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Galatone è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021, in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia (AGER) per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito:

- con determinazione n. 219 del 17/06/2024, pervenuta al Comune di GALATONE il 18/06/24 prot. 3828/24, l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO), denominato AGER, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto all'approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 del Comune di GALATONE, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nell'art. 28 del MTR-2;
- con la sopra citata determina, l'Ente di Governo d'Ambito ha stabilito una Tariffa complessiva

riconosciuta, al lordo delle entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di € **3.415.053,00**,

(€ **1.989.955,00** Parte Variabile e € **1.425.098,00** Parte Fissa);

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 15/07/2024, ha preso atto della sopra citata determina n. **219 del 17/06/2024** di AGER di approvazione e validazione del PEF del Comune di GALATONE per il periodo 2024-2025;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. **57 del 28/12/2022** e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 8 del citato regolamento, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti di questo Comune validato da AGER PUGLIA con determinazione n. **219 del 17/06/2024**, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **77%** a carico delle utenze domestiche;
- **23%** a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze

domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Richiamato l'art. 25 del Regolamento comunale che prevede al comma 1 "La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con l'invio di Avvisi di Pagamento annuali contenenti modelli di pagamento F24 e/o Pagopa, in rate mensili/bimestrali/trimestrali fissate nella delibera di approvazione delle tariffe;"

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30/06/2025
- seconda rata: 30/08/2025
- terza rata: 31/10/2025
- quarta rata: 31/12/2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2025

Tenuto conto che [con DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato a metà marzo](#), è stato introdotto il "**bonus sociale rifiuti**";

Preso atto che a fornire indicazioni su questa agevolazione è stata l'ARERA (*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*) con la delibera n. 133/2025, anche se ad oggi non si conoscono ancora le regole di erogazione per i soggetti che ne avranno diritto;

Dato atto che la predetta delibera ARERA n. 133/2025 ha introdotto la componente perequativa UR3 da sei euro a utenza per finanziare il bonus sociale Tari integrando l'allegato A della delibera n. 386/2023, disciplinante le altre due componenti perequative entrate in vigore nel 2024, ovvero quella relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (UR1) e agli eventi eccezionali e calamitosi (UR2);

Atteso che entro la scadenza della 4° rata, avuto conoscenza delle predette regole e degli aventi diritto del cosiddetto "**bonus sociale rifiuti**", sarà cura del servizio tributi trasmettere ai percettori del bonus sociale una informativa concernente lo storno del 25% su quanto già richiesto a titolo di TARI considerando un ricalcolo dell'ultima rata.

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio*

di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147—conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) ☐ ☐ ☐ ☐ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) ☐ ☐ ☐ ☐ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- l'art. 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, con il quale si prevede che a decorrere dal 01 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria ☐ ☐ ☐ a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro 6 ad utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

Dato atto che il Comune di Galatone con deliberazione del C.C. n. 11 del 03/02/2025, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore III°, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Preso atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto il parere dei revisori dei conti n° prot. _____ del _____;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, validati dall'Autorità di Governo dell'Ambito Territoriale territorialmente competente *AGER PUGLIA* con provvedimento **219 del 17/06/2024** approvato dal consiglio comunale con atto CC. N° 36 del 15/07/2024;
- 3) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di LECCE nella misura del 5%
 - ✓ le componenti perequative ☐ ☐ ☐ ☐ e ☐ ☐ ☐ ☐ pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - ✓ la componente perequativa ☐ ☐ ☐ a, pari ad € 6 ad utenza per anno;
- 6) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 30/06/2025
 - seconda rata: 30/08/2025
 - terza rata: 31/10/2025

- quarta rata: 31/12/2025

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/06/2025;

7) di stabilire che entro la scadenza della 4° rata, conosciute le regole e gli aventi diritto del cosiddetto “**bonus sociale rifiuti**”, sarà cura del servizio tributi trasmettere ai percettori del bonus sociale una informativa contenente lo storno del 25% di quanto già richiesto a titolo di TARI prevedendo un ricalcolo dell'ultima rata;

8) di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Tributi a porre in essere quanto necessario per l'emissione e notifica degli avvisi di pagamento, nel rispetto ed in corrispondenza delle scadenze fissate al precedente punto prevedendo il pagamento mediante modello di pagamento unificato F24;

9) di stabilire, con valenza regolamentare, che per i B&B/AFFITTACAMERE/CASE VACANZE a conduzione familiare si applicheranno, come soglia minima, i coefficienti corrispondenti al nucleo familiare con 3 utenti residenziali e/o il numero di posti letto dichiarati al CIS-REGIONE PUGLIA;

10) di dare atto che l'incidenza dei costi in percentuale è ripartita per il 77% sulle utenze domestiche e per il 23% sulle utenze non domestiche;

11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

12) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Maurizio PINCA



Il Segretario Generale

Dott. Fabio BOLOGNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 2025-GALATONE-77/23

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

	DATO 2025			DATO 2024
DATI GENERALI	inserire	%		inserire
Costi fissi no K n-1	1425098,00	0,00%	1.425.098,00	Costi fissi no K1420257,00
CKn			0,00	CKn
Costi variab n-1	€ 1.989.955,00	0,00%	1.989.955,00	Costi variabili€ 1.896.492,00
Riduz. Rd Ud	€		0,00	Riduz. Rd Ud
Totale RSU	kg8.168.328,00			8.160.321,00
Tasso inflaz. Ip	0,00%			0,00%
Recup. Prod. Xn	0,00%			0,00%

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	7.180.312,64	77,00	€ 1.097.325,46	€ 1.532.265,35	€ -	€ 1.532.265,35
Und	988.015,36	23,00	€ 327.772,54	€ 457.689,65	€ -	€ 457.689,65
Totale	8.168.328,00	100,00	€ 1.425.098,00	€ 1.989.955,00	€ -	€ 1.989.955,00

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

	Inserire	Inserire	Inserire
n	SUPERFICI	NUMERO UTENZE	Ps
1	258.194,72	2.336,73	50%
2	290.297,76	2.387,10	50%
3	206.747,14	1.676,39	50%
4	141.419,83	1.090,01	50%
5	32.832,87	258,78	50%
6 o più	12.024,86	95,86	50%
Totale	941517,18	7844,87	

TARIFFE	
Fisso €/mq	Variabile €
0,992	103,54
1,151	227,80
1,249	230,38
1,335	244,36
1,347	256,06
1,298	288,99

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):		100%	Sup-Fissa	Sup-Var.	Inserire	Tariffe	
n.	Attività		SUPERFICIE FISSA	SUPERFICIE VARIABILE	Ps	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		3.656,09	3.656,09	100%	1,915	2,548
2	Cinematografi e teatri		340,74	340,73	0%	1,003	1,343
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		56.253,69	54.853,66	100%	1,337	1,807
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		1.677,70	1.677,70	100%	2,249	3,034
5	Stabilimenti balneari		105,00	105,00	0%	1,064	1,436
6	Esposizioni, autosaloni		3.033,01	3.033,00	100%	1,733	2,335

7	Alberghi con ristorante	889,6	889,6	100%	4,286	5,767
8	Alberghi senza ristorante	3.860,41	3.860,44	0%	2,584	3,474
9	Case di cura e riposo	2.315,40	2.315,40	100%	3,313	3,660
10	Ospedale	0,00	0,00	0%	2,614	3,497
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12.655,81	12.295,82	100%	3,556	4,549
12	Banche ed istituti di Credito	1.072,00	1.072,00	100%	2,401	3,210
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	12.078,46	12.078,46	100%	3,435	4,586
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.188,40	1.188,40	100%	4,559	6,124
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	409,53	409,53	100%	2,766	3,706
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	0%	3,617	4,841
	- idem utenze giornaliere	0	0	50%	8,693	11,646
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2.961,82	2.961,85	0%	3,617	4,354
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7.733,01	7.733,02	0%	2,341	2,835
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.149,25	3.149,25	0%	2,766	3,345
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2.198,00	2.198,00	100%	2,857	2,085
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3.475,94	3.475,96	100%	2,796	2,803
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3.398,53	3.398,53	0%	5,167	12,480
	- idem utenze giornaliere	0,00	0,00	50%	36,415	54,403
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,00	0,00	0%	2,006	10,377
24	Bar, caffè, pasticceria	2.678,51	2.678,51	0%	4,681	10,423
	- idem utenze giornaliere	0,00	0,00	50%	27,053	40,422
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4.275,89	4.094,68	0%	4,742	9,056
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	126,6	126,6	0%	4,256	9,983
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1.078,00	1.078,00	0%	6,687	9,015
28	Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0%	5,015	6,731
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	0,00	0%	10,183	13,666
	- idem utenze giornaliere	0,00	0,00	50%	35,230	47,274
30	Discoteche, night-club	1.434,32	1.434,33	0%	5,107	5,466
		132.045,71	130.104,56			